

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1498)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALEFFI, MARIS e ALBERTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1971

Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Con circolare numero 65100/45906 del 28 settembre 1970, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre invitava le amministrazioni statali a procedere all'immediata applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, faceva riserva di ulteriori direttive relativamente ad alcuni punti della legge anzidetta che davano luogo a questioni interpretative.

Tra le altre, veniva sottoposta al Consiglio di Stato la questione « se la legge n. 336 sia applicabile solamente alle categorie di persone elencate nell'articolo 1, e cioè agli "ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", ovvero anche alle altre categorie di personale, per le quali le vigenti norme prevedono una equiparazione di carattere permanente a quelle indicate nell'articolo 1 per quanto concerne i benefici di carattere economico inerenti al rapporto d'impiego»: quali i « mutilati e

invalidi per servizio » e i « deportati e internati civili ».

Il Consiglio di Stato il 12 novembre 1970, con parere n. 43/70, inopinatamente così si pronunciava: « quanto ai "deportati e internati civili", occorre distinguere la posizione di "coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico" — i quali "sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra" (vedi articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130) e, come tali, sono senz'altro compresi tra i beneficiari della legge n. 336 — e la posizione dei "cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza", ma che non abbiano riportato, in conseguenza della deportazione o dell'internamento, alcuna invalidità, ai quali, con l'articolo 1 della legge n. 130 del 1961, sono state "estese le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti": questi ultimi, nonostante la loro equiparazione ai combattenti, non essendo espressamente menzionati nella legge n. 336, non

possono, per le ragioni suesposte, essere annoverati tra i destinatari della legge, anche se è innegabile che la deportazione e l'internamento siano "fatti di guerra".

« L'argomento addotto dalla Presidenza del Consiglio a sostegno della tesi contraria, e cioè che negli articoli 1 e 2 della legge n. 336 si ammette il computo, se più favorevole, anche del periodo trascorso "in internamento", non sembra decisivo; e invero tale disposizione ben può riferirsi ai soli internati divenuti "inabili a proficuo lavoro" — che, come si è visto, sono certamente compresi tra i beneficiari della legge — non anche agli altri internati ».

Nonostante le perplessità in ordine alla correttezza giuridica di una siffatta interpretazione non riteniamo sia il caso di addentrarci nel merito e di diffonderci in una analisi critica del parere, soprattutto perchè l'inconveniente ed il ritardo rappresentati, nell'applicazione della legge, per gli ex deportati ed i perseguitati politici, dal parere del Consiglio di Stato possono essere rapidamente eliminati con un provvedimento legislativo che può essere immediatamente votato.

Che i benefici di cui alla legge n. 336 debbano essere applicati anche agli ex deportati politici e razziali ed ai perseguitati po-

litici non vi fu mai dubbio tra le forze politiche, tanto è vero che nella seduta del 21 maggio 1970 la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato, in sede deliberante, approvò un ordine del giorno dei senatori Albertini, Caleffi e Vignola del seguente tenore: « La 1^a Commissione unanimemente interpreta e riconosce che nel termine "assimilati" si devono intendere compresi gli ex deportati politici e razziali e i perseguitati politici ».

La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, esplicitamente adottò l'interpretazione che scaturiva dal sopra ricordato ordine del giorno, tanto è vero che il Consiglio di Stato nella seconda parte del parere espresso su questo problema, ritenne di dover confutare l'argomento addotto dalla Presidenza del Consiglio a sostegno della tesi contraria alla sua.

Non vi sono, quindi, contrasti interpretativi, nè a livello parlamentare nè a livello governativo.

Con il disegno di legge che raccomandiamo alla vostra approvazione gli ex deportati politici e razziali e i perseguitati politici possono essere subito ricondotti nell'ambito di applicazione della legge n. 336, come il Senato già voleva che fosse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati politici e razziali ed ai perseguitati politici, che sono compresi nella categoria degli assimilati agli ex combattenti.